

Crisi, cram down con limiti

Quando il debito complessivo è quasi tutto verso fisco e Inps, l'adesione forzata scatta solo se si offre almeno la metà dell'imposta e, in alcuni casi, il 60% di essa

Crisi d'impresa al restyling. Cram down fiscale a scartamento ridotto negli accordi di ristrutturazione: quando il peso dei debiti con fisco e Inps è preponderante rispetto all'intero indebitamento da gestire, l'adesione forzata potrà scattare solo se la percentuale offerta dall'imprenditore è superiore al 60% del debito, in linea capitale, da transare. Ma non solo. Concordato semplificato ad ampio raggio: potrà essere presentata la domanda anche in for-

ma prenotativa, potranno essere richieste le misure protettive e il liquidatore potrà proporre azione di responsabilità e intraprendere tutte le azioni proficue. Il correttivo al Codice della crisi (dlgs n. 136/24) amplifica le opportunità dello strumento, che può essere attivato solo in uscita dalla composizione negoziata (Cn).

Felicioni da pag. 2

Domanda prenotativa e misure protettive: il correttivo amplifica l'efficacia dello strumento

Crisi d'impresa, concordato semplificato ad ampio raggio

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Concordato semplificato ad ampio raggio; potrà essere presentata la domanda anche in forma prenotativa, potranno essere richieste le misure protettive e il liquidatore potrà proporre azione di responsabilità e intraprendere tutte le azioni ritenute proficue; il correttivo al Codice della crisi (d.lgs. n. 136 del 13/09/2024) amplifica le opportunità e l'efficacia dello strumento che può essere attivato solo in uscita dalla composizione negoziata (Cn).

L'istituto. Il concordato semplificato rappresenta, nell'idea del Codice della crisi, l'ultima possibilità concessa all'imprenditore di evitare la liquidazione giudiziale (o quella controllata). Occorre che si sia intrapreso, infruttuosamente, il percorso della composizione negoziata e che, nel contempo, lo stesso abbia evidenziato come qualsiasi altro strumento di regolazione della crisi compreso nel codice non sia ipotizzabile. L'istituto si presenta molto più snello rispetto ad un concordato preventivo ordinario giacché, a tacer d'altro, non necessita di alcuna approvazione da parte dei creditori, essendo rimesso esclusivamente al Tribunale il giudizio sulla bontà del piano e della proposta e, conseguentemente, l'omologazione.

Altra differenza rispetto al concordato "classico" è relativa al fatto che qui si parla solo ed esclusivamente di procedura li-

quidatoria. Se infatti, qualsiasi altra soluzione che comporti la prosecuzione, anche indiretta, dell'attività di impresa è stata ritenuta impercorribile allora, evidentemente, quello che resta da fare è liquidare il patrimonio, prospettando ai creditori una soluzione che sia appetibile rispetto all'alternativa (liquidazione giudiziale o controllata).

Il Tribunale, all'esito delle varie fasi della procedura e sulla base della documentazione in suo possesso, provvede all'omologa del concordato al ricorrere di alcuni requisiti: intanto è necessario che, a livello procedurale (notifiche, costituzione in giudizio, ecc ...) il procedimento e soprattutto il contraddittorio tra le parti si sia svolto in modo regolare. Non essendo infatti prevista la fase della votazione ed essendo riservata ai creditori solo la possibilità di opporsi in sede di omologa è fondamentale che ognuno sia messo in condizione di conoscere tutti gli atti e poter esprimere, di fronte al Tribunale, le proprie osservazioni.

Da un punto di vista sostanziale, poi, il concordato può essere omologato se la proposta rispetta l'ordine delle cause di prelazione sulla base di un criterio di priorità assoluta con riferimento alle fonti derivanti dal patrimonio dell'impresa. Si noti che, essendo prevista la liquidazione dell'attività, senza alcuna ipotesi di continuazione, non vi è qui la problematica relativa alla gestione del surplus da continuità.

Occorre altresì per l'omologazione che sia riscontrata la fattibilità del piano di liquidazione, anche alla luce dello specifico parere richiesto all'esperto e che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata. Da ultimo va verificato che la proposta assicuri un'utilità a ciascun creditore.

Requisiti di accesso al concordato semplificato. Due le novità di particolare rilevanza. La prima è relativa all'applicabilità dell'articolo 84 CCII relativo alle condizioni richieste per la degradazione dei crediti privilegiati. Ciò porta con sé anche la necessità di rispettare le previsioni ivi contenute; prima tra tutte quella di cui al comma V relativa alla necessità che un professionista indipendente attesti che la soddisfazione prevista nel piano non è inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui sussiste la causa di privilegio. Questo comporta la necessità di introdurre una ulteriore figura nel concordato semplificato, prima assente con conseguente aumento dei costi. Peral-



tro il fatto che molti dei crediti potenzialmente oggetto di falcidia godano di privilegio mobiliare generale (crediti dei professionisti, degli artigiani, degli enti previdenziali, dell'erario) costringe l'imprenditore e l'attestatore ad operare una vera e propria comparazione dello scenario prospettato dal piano con quello liquidatorio, sia esso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

La seconda importante modifica, relativa alle condizioni di accesso, è quella che chiarisce come il concordato semplificato sia, a tutti gli effetti, uno degli strumenti di regolazione della crisi che va attivato sulla scorta delle disposizioni previste per il procedimento unitario. Ciò comporta, innanzitutto, che è espressamente applicabile l'articolo 40 e quindi il collegato articolo 44 CCII, che consente la presentazione di una domanda prenotativa con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione richiesta. Ed infatti il correttivo espressamente prevede tale possibilità, entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale da parte dell'esperto. Ciò permette di avere più tempo a disposizione per la predisposizione del fascicolo ed anche per acquisire elementi di supporto al piano che si andrà a presentare.

Misure cautelari e protettive. Una modifica importante, seppur non contenuta nelle disposizioni specificatamente dedicate al concordato semplificato, è quella relativa alle misure protettive e cautelari. Prima della integrazione, infatti, molti dubbi persistevano sulla possibilità di accordare misure cautelari e protettive in sede di concordato semplificato. L'imprenditore, reduce dalla composizio-

ne negoziata nella quale aveva potuto godere delle misure, si trovava infatti "scoperto" dopo l'archiviazione della stessa. L'approdo al concordato semplificato, in assenza di specifica disposizione, poteva trovare un ostacolo insormontabile nell'aggressione di qualche creditore che acquisendo diritti di prelazione su beni aziendali rendeva, di fatto, improponibile qualsiasi piano. Ora si prevede, espressamente, che le misure cautelari e protettive possano essere chieste in occasione o in pendenza della domanda di concordato semplificato. Addirittura, visto il riferimento all'articolo 44 (domanda prenotativa) fatto dall'articolo 54 CCII è ora possibile presentare una domanda di concordato semplificato con riserva e chiedendo immediatamente le misure protettive.

Liquidazione del patrimonio. Dopo l'omologa del concordato semplificato l'articolo 25-septies CCII prevede la nomina di un liquidatore che dovrà procedere all'esecuzione del piano.

Il comma 1 dell'articolo in questione, prima del correttivo, stabiliva che al liquidatore si rendesse applicabile l'articolo 114 CCII, relativo, appunto, alle modalità con le quali devono essere effettuate le vendite nel concordato liquidatorio ordinario. Nulla veniva invece detto in ordine all'applicabilità al concordato semplificato dell'articolo 115 CCII, quello relativo alla possibilità, da parte del liquidatore, di esercitare o proseguire le azioni volte al recupero dei beni del debitore, quali ad esempio le azioni revocatorie ordinarie o azioni di inefficacia e, soprattutto, le azioni sociali di responsabilità. Questa lacuna aveva lasciato campo aperto al-

le libere interpretazioni. Non era chiaro, insomma, se il liquidatore potesse continuare o addirittura promuovere una azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della società in concordato semplificato.

L'aspetto non è di secondaria importanza giacché, spesso, nei piani di concordato semplificato, soprattutto dopo le ultime modifiche in ordine all'applicazione dell'articolo 84, comma 5 CCII, la possibilità o meno di porre in essere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori (o ex amministratori) potrebbe essere dirimente. Ed infatti quando si deve comparare la proposta avanzata dall'imprenditore nel concordato con l'alternativa della liquidazione giudiziale, occorre prendere in considerazione tutte le azioni recuperatorie e risarcitorie che possono essere poste in essere da un curatore nell'ambito della procedura maggiore: revocatorie, azioni di inefficacia e azioni di responsabilità. Se tali azioni, cosiddette della massa, prospettano utilità importanti è chiaro che ciò può far pendere la bilancia della convenienza dalla parte della liquidazione giudiziale mettendo in fuorigioco il concordato. Ciò però è vero nella misura in cui tali azioni possono essere fatte solo nella liquidazione giudiziale e non anche nel concordato. Se invece, come chiarito dal correttivo, queste azioni possono essere poste in essere anche dal liquidatore, non si avrà nessuna convenienza della liquidazione, relativamente alle utilità prospettate, giacché le stesse utilità ben potrebbero essere prospettate e conseguite anche nel concordato grazie, appunto, alla possibilità data al liquidatore di attivarle.

— © Riproduzione riservata — ■

Concordato semplificato - Le novità del correttivo

DS6901

DS6901

Articolo 25-sexies, co. 1	Accesso al CS se uno qualsiasi delle soluzioni previste dalla CN (composizione negoziata) non è percorribile
Articolo 25-sexies, co. 1	Possibilità di presentare ricorso prenotativo per concordato semplificato
Articolo 25-sexies, co. 1	Falcidia dei crediti privilegiati solo con attestazione professionista
Articolo 25-sexies, co. 1	Presentazione della domanda con procedimento unitario (art. 40)
Articolo 25-sexies, co. 3	Controllo del Tribunale sulla formazione delle classi
Articolo 25-sexies, co. 3	Possibilità di integrare il piano presentato
Articolo 25-sexies, co. 5	Confronto con liquidazione controllata per le imprese sottosoglia
Articolo 54	Possibilità di chiedere misure protettive nel concordato semplificato
Articolo 25-septies, co. 1	Il liquidatore può intraprendere azioni risarcitorie e azioni di responsabilità